TRASFORMAZIONE IN REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DEL LICEO MUSICALE PAREGGIATO «G. B. MARTINI» DI BOLOGNA

Art. 9 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

Il personale avventizio di custodia, gia' in servizio, presso il Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» in Bologna in atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, sara' sistemato nei ruoli del personale di custodia dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia di belle arti, purche' abbia tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione di quello del limite di eta', e, all'entrata in vigore della presente convenzione, sia, da almeno tre anni, in servizio presso il Liceo musicale.

Versione in vigore dal 25 giugno 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna
Estremi	Legge 26 maggio 1942, n. 666
Partizione	Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-regio-conservatorio-di-musica-del-liceo-musicale-1942/convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it